

La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato

**Art. 30
(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2012 in euro 280.000,00, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate all'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
2. Per gli anni successivi le spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge sono realizzate annualmente nei limiti degli stanziamenti a tal fine previsti dalla legge di approvazione del bilancio regionale e dall'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
3. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati in euro 50.000,00 si provvede, in conformità con il principio della competenza finanziaria, alla relativa iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015. Alla relativa copertura si provvede con l'utilizzo dei fondi speciali di parte corrente.